

## **Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2018, n. 13395**

2. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione e art. 1903 c. c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

L'associazione ricorrente censura il rigetto della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della U (oggi U s.p.a.). Deduce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza di tale legittimazione sulla base di una falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 1903 c.c.. Evidenzia che tale disposizione prevede la legittimazione concorrente dell'agente - in aggiunta a quella principale dell'assicuratore - in ordine agli atti concernenti la modificazione e la risoluzione dei contratti che è autorizzato a concludere, vale a dire dei contratti di assicurazione.

Sostiene che di questa norma non poteva farsi applicazione nella vicenda in esame, nella quale non era in contestazione la legittimazione dell'agente ad esercitare in giudizio un diritto proprio dell'assicuratore e fondato sul contratto di assicurazione, ma, al contrario, era in contestazione la legittimazione dell'assicuratore ad esercitare in giudizio un diritto proprio dell'agente, in quanto fondato su un contratto (diverso da quello assicurativo) da questi stipulato nel suo esclusivo interesse. Deduce che, pertanto, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 1903 c.c., il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere, nella fattispecie, la legittimazione esclusiva dell'agente, escludendo quella dell'assicuratore, il quale aveva indebitamente fatto valere in giudizio un diritto sorto in capo all'agente per effetto di un contratto (diverso da quello assicurativo) da questi stipulato per il raggiungimento del proprio oggetto sociale.

3. Il motivo è infondato.

L'art. 1903 c.c. stabilisce che gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione non solo possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura pubblicata nei modi previsti dalla legge (primo comma), ma possono altresì promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio per le «obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato» (secondo comma).

La duplice legittimazione processuale (quella principale dell'assicuratore e quella concorrente dell'agente) sussiste, dunque, sia sul piano attivo che sul piano passivo, non solo per i diritti che sorgono dal contratto di assicurazione ma anche per quelli che sorgono da tutti gli altri contratti - eventualmente collegati od accessori a quello assicurativo - che costituiscono oggetto del mandato ricevuto dall'assicuratore.

Per escludere la legittimazione processuale dell'assicuratore, pertanto, non è sufficiente che il diritto fatto valere in giudizio non trovi fondamento nel contratto di assicurazione, ma occorre che esso non sia sorto da alcuno degli atti - anche diversi dal contratto di assicurazione - che l'agente si è obbligato a concludere per conto del preponente assicuratore.

Nel caso di specie, il credito azionato dall'assicuratore con la richiesta monitoria aveva ad oggetto il pagamento dei premi di assicurazione relativi al periodo ottobre 2008 - maggio 2009.

L'obbligazione di pagare il premio costituisce l'obbligazione principale derivante, in capo all'assicurato, dal contratto di assicurazione (art. 1882 c.c.).

Azionando tale credito, l'assicuratore non aveva dunque fatto valere l'inadempimento ad una obbligazione che trovava la sua fonte esclusiva nella convenzione stipulata tra l'A e l'agente ma aveva fatto valere l'inadempimento all'obbligazione principale derivante dai contratti di assicurazione.

Esso, dunque, aveva agito in giudizio in ragione del mancato soddisfacimento, non di un diritto proprio dell'agente, ma di un diritto suo proprio, sebbene, per effetto delle previsioni contenute nella predetta convenzione, tale diritto avrebbe dovuto essere soddisfatto attraverso l'attività intermediativa dell'associazione, quale soggetto autorizzato all'adempimento dai debitori assicurati.

Correttamente pertanto il giudice del merito, in applicazione dell'art. 1903 c.c., ha ritenuto sussistente la legittimazione processuale (principale) dell'U in ordine alla proposta domanda monitoria e al successivo giudizio di opposizione.